

ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE DI PARTECIPANTE A PROCEDURA SELETTIVA

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il signor, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in data 7 novembre 2018, ha presentato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco formale istanza di accesso agli atti. Chiedeva in particolare di estrarre copia di tutti gli atti relativi ai criteri di selezione adottati nella scelta del personale da utilizzare per la procedura di certificazione (volta a classificare il team italiano per le missioni di soccorso all'estero in base alle procedure dell'International Search and Rescue Advisory Group). A titolo meramente esemplificativo indicava: “domande e curriculum di tutto il personale selezionato, graduatoria personale aspirante a partecipare alla selezione stilata in base ai criteri scelti, anzianità di servizio e elenco titoli e specialità del personale aspirante a partecipare alla selezione; criteri di scelta adottati e nominativo del responsabile del procedimento amministrativo”.

Motivava l'istanza con riferimento alla propria esclusione dalla partecipazione alla predetta selezione nonostante presentazione della relativa domanda – così come da altre selezioni precedentemente indette - senza indicazione di alcuna motivazione. Deduceva, altresì, che la propria sistematica ed immotivata esclusione da tutte le selezioni costituisce un danno ingiusto alla sfera lavorativa e di carriera del medesimo evidenziando una finalità difensiva dell'accesso richiesto.

Non avendo ricevuto risposta alcuna, neppure dopo sollecitazione dell'11 dicembre 2018, e quindi deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90 con riferimento alla procedura selettiva per la quale l'istante ha presentato domanda di partecipazione. L'istante ha dedotto, altresì, un interesse difensivo della documentazione richiesta al fine di valutare la tutela della propria posizione giuridica in giudizio. L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 febbraio 2019)